



Protezione Legale Azienda agricola

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE
DELL'AZIENDA AGRICOLA.

Il presente SET INFORMATIVO, composto da:

- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
 - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
 - Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

REALE GROUP

 **ITALIANA**
ASSICURAZIONI

TOGETHER MORE

PROTEZIONE LEGALE AZIENDA AGRICOLA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Modello TUG55168 – Ed. 01/2019



GLOSSARIO	Pag.	3
PREMESSA	Pag.	3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE	Pag.	4
GLOSSARIO GIURIDICO	Pag.	13

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

GLOSSARIO

Il significato di alcuni termini delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguito. Le definizioni al singolare valgono anche al plurale e viceversa.

ADDETTI

Soggetti assicurati, fatta eccezione dei lavoratori interinali e distaccati.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

CASO ASSICURATIVO O SINISTRO

Il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

POLIZZA

Il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato e che si compone degli stampati Scheda di Polizza e Condizioni di Assicurazione.

SOCIETÀ

Italiana Assicurazioni S.p.A.

TUTELA LEGALE

L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/05 - art. 173.

UNICO CASO ASSICURATIVO

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

VEICOLO

Il mezzo identificato in polizza dal numero di targa.

PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:



ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia sita in Viale del Commercio n. 59 - Verona, 37135, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@ARAG.it
- fax per invio nuove denunce di sinistro: +39 045.8290557
- mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: sinistri@ARAG.it
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro +39 045.8290449.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società, alle condizioni della presente polizza **e nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in polizza**.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo, **anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;**
 - le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo Art. 13;
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e dei Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi del successivo Art. 13;
 - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
 - le spese di giustizia;
 - il Contributo Unificato D. L. 11.03.2002 n° 28, se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
 - le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
 - le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
 - le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato un arbitro per la decisione di controversie previste dalla polizza;
 - le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari e i compensi per la trasferta.**
- È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 11.

ART. 2 - DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurato è tenuto a:

- **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
- **ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso od alla fine della causa.**

La Società non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (Art. 541 Codice di Procedura Penale);**
- **le spese per controversie con la Società.**

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

ART. 3 - INDICAZIONI E DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

ART. 4 - ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 Codice Civile.

ART. 5 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Salvo la limitazione prevista dall'Art. 10 della polizza, il rischio assicurativo è coperto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio è stato corrisposto; in caso diverso è coperto dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza.

Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e si rinnova tacitamente, ogni volta, per un anno e così di seguito, ai sensi dell'Art. 1899 Codice Civile.

ART. 6 - DISDETTA E RECESSO O ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti possono disdire il contratto con lettera raccomandata almeno un mese prima della sua scadenza.

Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni da darsi con lettera raccomandata; in tal caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

ART. 7 - CLAUSOLE O ACCORDI PARTICOLARI

Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della Società.

ART. 8 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.

Se il Contraente non paga il premio o le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'Art. 1901 Codice Civile.

Qualora il Contraente non corrisponda la rata di premio entro 15 giorni dalla scadenza, la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti.

I premi devono essere pagati presso la sede della Società ovvero dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

ART. 9 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'Art. 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 10 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte od un terzo abbia od avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione**.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- **trascorsi tre mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Protezione Legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Protezione Legale.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società nei modi e nei termini del successivo Art. 11, entro dodici mesi dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti **unico caso assicurativo**:

- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tale ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma **il relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

ART. 11 - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato **deve immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire alla Società o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 9 (nove) giorni** dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il Legale cui affidare la tutela dei suoi interessi:

a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;

b) all'Albo del Tribunale del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato.

Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG **può nominare di direttamente il Legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**

L'Assicurato ha comunque diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o ARAG.

ART. 12 - FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- **informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- **conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 13 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 11. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**

L'Assicurato **non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società o ARAG pena la decadenza della garanzia.**

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere **viene concordata con la Società o ARAG.**

ARAG così come la Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società ed ARAG avvertono l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Dal 20 marzo 2011, qualora l'Assicurato intende adire le vie giudiziarie, l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria, previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 come condizione di procedibilità della stessa.

ART. 14 - RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti od anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

ART. 15 - ESTENSIONE TERRITORIALE

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono **in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.**

ART. 16 - INDICIZZAZIONE - ADEGUAMENTO DEL MASSIMALE, DELLE INDENNITÀ E DEL PREMIO

Il massimale, le indennità assicurative ed il relativo premio sono basati sul "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", pubblicato dall'ISTAT - Istituto Centrale di Statistica di Roma - in conformità a quanto segue:

- a) nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più od in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato od al suo equivalente, il massimale, le indennità assicurate ed il corrispondente premio vengono aumentati o ridotti in proporzione;
- c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il massimale, le indennità assicurate ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia la Società che il Contraente hanno la facoltà di rinunciare all'aggiornamento della polizza, ed il massimale, le indennità assicurate ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.

In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società propone l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento.

Il Contraente ha comunque la facoltà di rinunciare all'aggiornamento proposto.

ART. 17 - ONERI FISCALI

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società e/o ARAG.

ART. 18 - RINVIO

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.

ART. 19 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E SOGGETTI ASSICURATI

Le garanzie previste all'Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione - delle Norme che regolano l'Assicurazione vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente/Assicurato.

Qualora il Contraente sia una ditta individuale, le garanzie sono operanti anche per il nucleo familiare dell'imprenditore individuale; **qualora il Contraente sia una società di persone, una società cooperativa o una società consortile le garanzie sono operanti anche per il nucleo familiare del socio indicato sul frontespizio.**

L'assicurazione opera nei seguenti casi:

- per fatti inerenti all'esercizio dell'attività agricola, compreso l'agriturismo;
- nell'ambito della vita privata extralavorativa;
- quale lavoratore dipendente;
- in qualità di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, adibito a propria abitazione principale e/o all'esercizio dell'attività assicurata;
- nella veste di proprietario, locatario in base a un contratto di noleggio/leasing, conducente, trasportato di veicoli a motore adibiti ad uso privato e di macchine agricole.

L'assicurazione vale altresì quando gli assicurati, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli **non soggetti all'assicurazione obbligatoria** o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.

Sarà esclusa ogni controversa relativa all'esercizio della libera professione da parte di un componente del nucleo familiare assicurato.

Le garanzie di cui al successivo Art. 21 lett. a) - b) - c) - j) - n) - o) - p) - q) - r) valgono, inoltre, in favore dei dipendenti del Contraente/Assicurato, **regolarmente assunti a norma di legge, nell'ambito della attività lavorativa svolta per il Contraente/Assicurato.**

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate **unicamente a favore del Contraente/Assicurato.**

ART. 20 - MASSIMALE

Le garanzie previste dalla presente polizza vengono prestate **per caso assicurativo fino al massimale indicato nella scheda di polizza**, senza limite per anno assicurativo.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 21 - PRESTAZIONI GARANTITE

Le garanzie previste all'Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione - delle Norme che regolano l'Assicurazione valgono per:

- a) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di terzi;
- b) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex Art. 444 Cod. Proc. Pen. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Per la circolazione di veicoli la garanzia opera nei casi connessi ad incidente stradale;

- c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività o professione descritta in polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (Art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

Ad integrazione dell'Art. 12 delle Norme che regolano l'Assicurazione, **l'Assicurato è obbligato ad informare la Società circa l'esito del procedimento entro e non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza.**

La prestazione opera esclusivamente per fatti inerenti l'esercizio dell'attività agricola.

La prestazione opera in deroga all'Art. 22 - Esclusioni - lett. b) ed g);

- d) sostenere le controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro. **La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente;**
- e) sostenere le controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. A parziale deroga dell'Art. 22 - Esclusioni - lett. b), la garanzia opera, laddove previsto, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR);
- f) sostenere le controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali per prestazioni vantate dall'Assicurato relativamente alla propria posizione previdenziale/assistenziale;
- g) sostenere le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **sempreché il valore in lite sia superiore a € 250;**
- h) sostenere le controversie relative a diritti reali;
- i) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, **sequestrato in seguito ad incidente stradale;**
- j) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida e altre sanzioni amministrative irrogate **in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso.**
La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso;
- k) l'anticipo da parte della Società, **fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a € 11.000,** della cauzione penale **in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero. L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Società entro un mese dalla data di erogazione;**
- l) l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero;**
- m) arbitrati, arbitraggi e perizie contrattuali in genere. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

n) sostenere le controversie relative a contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al **D. Lgs. n. 81/2008 "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"** e successive disposizioni normative o regolamentari. La garanzia vale per il Contraente qualora **rivesta la qualifica di Committente dei lavori** e per i suoi addetti in qualità di:

- Responsabile dei lavori
- Coordinatore per la progettazione
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- Legali Rappresentanti
- Dirigenti
- Preposti
- Medico Competente
- Responsabili dei Servizi di Prevenzione
- Lavoratori Dipendenti.

Le garanzie valgono per:

- 1) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- 2) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (Artt. 589 - 590 Codice Penale);
- 3) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato **in misura non inferiore a € 250.**

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, gli assicurati sono garantiti **se ed in quanto dipendenti del Contraente.**

La presente garanzia opera in deroga all'Art. 22 - Esclusioni - lett. b), per la materia amministrativa, e lett. m), per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;

o) sostenere le controversie relative a contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al **D. Lgs. 193/07 "Controlli in materia di sicurezza ed igiene alimentare"** e successive disposizioni normative o regolamentari.

Le garanzie valgono per:

- 1) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- 2) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (Artt. 589 - 590 Codice Penale);
- 3) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato **in misura non inferiore a € 250.**

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, gli assicurati sono garantiti **se ed in quanto dipendenti del Contraente.**

La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 22 - Esclusioni - lett. b), per la materia amministrativa;

p) sostenere le controversie relative a contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al **D. Lgs. 152/06 "Codice dell'ambiente"** e successive disposizioni normative o regolamentari.

Le garanzie valgono per:

- 1) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- 2) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (Artt. 589 - 590 Codice Penale);
- 3) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato **in misura non inferiore a € 250.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, gli assicurati sono garantiti **se ed in quanto dipendenti del Contraente.**

La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 22 - Esclusioni - lett. b), per la materia amministrativa, e lett. g);

- q) sostenere le controversie relative allo svolgimento di attività previste dal **D. Lgs. n. 196/03 "Tutela della privacy"** e successive disposizioni normative o regolamentari, da parte del Contraente in veste di Titolare, Responsabile o incaricato del trattamento dei dati.

Le garanzie vengono prestate a condizione che **siano adempiuti, quando previsti, gli obblighi relativi alla notificazione del trattamento all'Autorità Garante** e valgono per:

- 1) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi, dolosi e per contravvenzioni. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per delitto doloso verranno rimborsate da ARAG **nel solo caso di assoluzione, esclusi i casi di estinzione del reato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.** La presente garanzia opera in deroga all'Art. 22 - Esclusioni - lett. g);
- 2) sostenere la difesa nei procedimenti amministrativi dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;
- 3) sostenere la resistenza dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali alle pretese di risarcimento avanzate da terzi **nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'Art. 1917 Cod. Civ. L'intervento della Società è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una polizza di responsabilità civile;**
- 4) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato **in misura non inferiore a € 250.**

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, gli assicurati sono garantiti **se ed in quanto dipendenti del Contraente.**

La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 22 - Esclusioni - lett. b), per la materia amministrativa;

- r) sostenere le controversie relative a contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al **D. Lgs. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"** e successive disposizioni normative o regolamentari.

Le garanzie previste dall'Art. 1 delle Norme che regolano l'Assicurazione vengono prestate, in deroga all'Art. 19 - Assicurati - e all'Art. 22 - Esclusioni - lett. b), per le spese sostenute:

- 1) **dall'Azienda Contraente** per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D. Lgs 231/01: per proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato **in misura non inferiore a € 250;**
- 2) **dai soggetti di cui all'Art. 5 del D. Lgs. 231/01, anche se non dipendenti dell'Azienda Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D. Lgs 231/01. Per i delitti dolosi le garanzie valgono per come descritte all'Art. 21 lett. c) delle Norme che regolano l'Assicurazione.**

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, gli assicurati sono garantiti **se ed in quanto dipendenti del Contraente.**

La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 22 - Esclusioni - lett. b), per la materia amministrativa, e lett. g).

A parziale deroga dell'Art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo - delle Norme che regolano l'Assicurazione, in relazione alle prestazioni n), o), p), q), r), per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità **del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;**
- **il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge,** nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che **siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.**

La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto **ed insorti nel termine di 12 mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti** dalle funzioni/qualifiche indicate, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

ART. 22 - ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide :

- a) **per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;**
- b) **in materia fiscale ed amministrativa,** salvo quanto previsto dalle Norme;
- c) **per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- d) **per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori di società;**
- e) **per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
- f) **per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;**
- g) **per fatti dolosi delle persone assicurate,** salvo quanto previsto dalle Norme;
- h) **per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
- i) **per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie e rapporti associativi in genere;**
- j) **per contratti di compravendita di immobili;**
- k) **per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;**
- l) **se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA,** salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modifiche;
- m) **nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;**
- n) **per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive con veicoli a motore e relative prove,** salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

GLOSSARIO GIURIDICO

ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE: l'attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza ed evitare il ricorso al giudice.

CONTRAVVENZIONE: violazione di una norma penale per la quale la legge prevede come pena l'arresto o l'ammenda.

DANNO EXTRACONTRATTUALE: danno subito in conseguenza di un fatto illecito di terzi (tipico esempio sono i danni da incidenti stradali). Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

DELITTO: violazione di una norma penale per la quale la legge prevede come pena la reclusione o la multa. I delitti si dividono, in base all'elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi.

DELITTO COLPOSO: è solo quello espressamente previsto come tale dalla legge penale, commesso da un soggetto, involontariamente, per negligenza, imperizia, imprudenza od inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

DELITTO DOLOSO: reato commesso secondo l'intenzione da un soggetto ed il cui risultato è stato previsto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

DELITTO PRETERINTENZIONALE: si ha delitto preterintenzionale, od oltre l'intenzione, quando l'evento dannoso risulta più grave di quello voluto.

DIRITTO REALE: è il diritto che attribuisce al titolare la disponibilità piena (es.: diritto di proprietà) o limitata (es.: diritto di usufrutto) di un determinato bene con conseguente dovere per i terzi di non turbare l'esercizio del diritto stesso.

FATTO ILLECITO: violazione di un principio giuridico che causa un danno ingiusto a persone e/o cose. La legge prevede l'obbligo del risarcimento dei danni ingiustamente causati ad altri da parte di colui che ha commesso il fatto.

IMPUTAZIONE PENALE: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia", che contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo del reato contestato.

LESIONI PERSONALI E COLPOSE: danni fisici procurati a terzi senza volontà né intenzione. Si suddividono in lievi, gravi o gravissime.

OMICIDIO COLPOSO: morte di una persona procurata senza volontà né intenzione.

ONERI FISCALI: spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti, ecc.).

PROCEDIMENTO PENALE: è la serie di atti e di attività che servono ad accertare se una persona ha effettivamente commesso un reato previsto come tale dalla legge penale e debba perciò soggiacere alla relativa pena.

REATO: violazione di norme penali. Si distingue in delitto o contravvenzione e comporta pene detentive e/o pecuniarie.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA: provvedimento adottato dalle Autorità Amministrative e/o Giudiziarie in conseguenza di violazione di una specifica norma amministrativa e che obbliga il trasgressore al pagamento di una somma di denaro.

SPESE DI GIUSTIZIA: le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese di procedura vengono pagate dalle parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SPESE DI SOCCOMBENZA: tutte le spese del processo civile che la parte soccombente è condannata a rifondere alla parte vittoriosa.

STATUTO DEI LAVORATORI (Art. 28): ricorso degli organismi sindacali avverso comportamenti antisindacali posti in essere dal datore di lavoro.

TRANSAZIONE: accordo col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengano.

VERTENZA CONTRATTUALE: controversia conseguente al mancato rispetto delle obbligazioni assunte tra le parti tramite patti, accordi, contratti conclusi.

BENVENUTI IN ITALIANA

800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutinitaliana@italiana.it



Mod. TUG55168



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) - Tel +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - italiana@pec.italiana.it - www.italiana.it - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N. 7851 - Capitale Sociale Euro 40.455.077,50 i.v. - Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.